



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI
ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI E DI CONCESSIONE
DEL PATROCINIO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB
MILANO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'AC Milano si prefigge di definire le regole e procedure relative ad una delle aree di rischio "comuni e obbligatorie" previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione).
2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'Automobile Club Milano deve attenersi per la prevenzione del rischio di corruzione nell'area relativa all'attribuzione di contributi, altri vantaggi economici e patrocini, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 12 della L. n. 241/1990.

Art. 2

Principi e criteri generali

1. In relazione alle attività disciplinate dal presente Regolamento, l'AC riafferma l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, quali principi fondamentali ed altresì si ispira ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO II

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Capo II del presente regolamento si applica alle attività e ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'AC, come specificato negli articoli che seguono.
2. Si considerano attribuzioni di vantaggi economici anche:
 - (i) la richiesta, da parte di Istituzioni, Enti pubblici o privati, Associazioni, Società, Organizzazioni pubbliche e privati di disporre gratuitamente di gadget o altro materiale promozionale di proprietà dell'Ente;
 - (ii) la concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Ente o delle sue società controllate.

Art. 2

Ambito oggettivo

1. L'AC può concedere contributi solo per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:
 - educazione, formazione e promozione della sicurezza stradale;
 - promozione e sviluppo del turismo automobilistico;
 - cultura della mobilità in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
 - collezionismo storico automobilistico;

- tutela e sviluppo dell'associazionismo;
- attività sportiva in generale e, in particolare, quella automobilistica;
- attività tecnica, stradale, economica, legale, tributaria ed assicurativa inerenti il mondo dell'automobilismo;
- attività rientranti nell'impegno dell'Ente nel sociale.

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Fermo restando l'esclusivo ambito dei settori di cui all'articolo precedente, l'AC può concedere contributi solo ai seguenti soggetti:
 - a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'AC;
 - b) persone fisiche o giuridiche che svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'AC, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.
2. L'AC non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. Non possono beneficiare di contributi da parte dell'AC:
 - a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. n. 190/2012;
 - b) i soggetti e gli enti che siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dall'art. 94 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) i soggetti e gli enti, che, pur essendovi tenuti, non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Art. 4

Richieste di contributo

1. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda, in cui siano indicati:
 - a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
 - b) descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente);
 - c) l'entità del contributo richiesto;
 - d) conto corrente bancario o postale individuato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.
2. Alla predetta domanda dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
 - b) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per le persone fisiche;
 - c) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento all'assenza di motivi ostativi alla concessione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente regolamento e del rispetto degli obblighi per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - eventuali richieste di contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, nonché eventuali contributi ottenuti;
 - adozione, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del modello di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'AC, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Ordinaria o Certificata.

4. Nel caso di cui all'art. 1, comma 2, lett. (ii) la domanda deve contenere solo gli elementi di cui alle lett. a), b), c) ed e) del primo comma di questo articolo.

Art. 5

Concessione e revoca del contributo

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget previa delibera del Consiglio Direttivo e successiva determina dirigenziale di autorizzazione della spesa.
2. L'erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dalla Direzione sulla base della documentazione prodotta.
3. Ai fini della valutazione della richiesta, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti articoli, il Consiglio Direttivo potrà tenere conto dei seguenti parametri:
 - a) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
 - b) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - c) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;
 - d) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.
4. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo l'AC dovrà adottare un provvedimento di revoca con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta e una copia di tutto il materiale di documentazione della iniziativa cui si riferisce il contributo che trasmetterà all'AC.
2. Per i contributi superiori a € 5.000 in allegato alla suddetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario.
3. Il Direttore, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.
4. Il Consiglio Direttivo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
5. Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora:
 - a) non realizzi l'iniziativa;
 - b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
 - c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
 - d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il contributo verrà ridotto proporzionalmente in caso di:
 - a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
 - b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.
6. Questo articolo non si applica al caso di cui all'art. 1, comma 2, lett. (ii).

Art. 7
Liquidazione del contributo

1. L'AC procede alla liquidazione della somma concessa solo a conclusione delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento; non sono previste liquidazioni parziali.
2. Tutti i dati relativi al contributo sono pubblicati sul sito dell'AC, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 8
Rinnovo del contributo

1. È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.

CAPO III
DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art. 9
Ambito di applicazione

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento simbolico nonché una manifestazione di apprezzamento da parte dell'AC alle iniziative promosse da Enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. Il patrocinio, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'AC quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.
3. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa, ma in tal caso di applica anche il Capo II di questo Regolamento.
4. Si applicano ai patrocini gli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

Art. 10
Richieste di concessione di patrocinio

1. Al fine della concessione del patrocinio di cui al presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare domanda, in cui siano indicati:
 - a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente;
 - b) descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente);
 - c) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
 - d) eventuali patrocini concesse da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa.
2. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'AC, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Ordinaria o Certificata.

Art. 11
Modalità di utilizzo del patrocinio

1. La concessione del patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare il logo dell'Ente.
2. Il patrocinio può essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi, etc., i quali devono riportare la stampa del logo dell'Automobile Club Milano e la dicitura "Automobile Club Milano".

3. Non sono ammesse modifiche al Logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Milano), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

4. Il patrocinio per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

Art. 12

Concessione e revoca del patrocinio

1. I patrocini vengono concessi con delibera del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza con delibera del Presidente.

2. Ai fini della valutazione della richiesta, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti articoli, il Consiglio Direttivo potrà tenere conto dei seguenti parametri:

- a) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
- b) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il patrocinio, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
- c) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI.

3. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del patrocinio o vengano violate le disposizioni di cui all'art. 11, l'AC dovrà adottare un provvedimento di revoca con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente Regolamento sostituisce quello precedente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.